

Polizza Infortuni e Malattie abbinata a prestiti

HDI
ASSICURAZIONI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

- Documento realizzato l' 8 maggio 2023

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "Carige Domani Mutuo Impresa CHIRO"

Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura il "Keyman" dell'Impresa – Contraente avente un prestito chirografario con la Banca Distributrice, indennizzando la stessa Impresa in caso di Infortunio o di malattia.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La polizza tutela l'Assicurato in caso di Decesso da Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia ed Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia. Offre un indennizzo pari al debito residuo del Prestito esistente alla data del sinistro per le lesioni fisiche subite dall'assicurato a seguito di un evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna (o da malattia per l'IP) che abbiano come conseguenza il Decesso dell'Assicurato o una Invalidità Permanente dell'Assicurato pari o superiore al 60%. Anche in caso di Malattia Grave, offre un importo pari al debito residuo del Prestito. In caso di Ricovero Ospedaliero, offre una diaria giornaliera per ogni giorno di ricovero. In caso di Inabilità Totale Temporanea, offre il pagamento di 12 indennizzi mensili di importo pari alla rata del Prestito.



Che cosa non è assicurato?

Per quanto riguarda il Decesso da Infortunio, sono esclusi dall'oggetto della Copertura i Sinistri causati da:

- ✗ Infortuni verificatisi prima della sottoscrizione della polizza;
- ✗ suicidio dell'Assicurato nei primi 12 mesi di decorrenza della polizza assicurativa;
- ✗ atti di autolesionismo dell'Assicurato;
- ✗ pratica da parte dell'Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
- ✗ uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
- ✗ partecipazione attiva dell'Assicurato a risse in cui l'Assicurato partecipi attivamente, con esclusione della finalità di legittima difesa, dell'assistenza alle persone in pericolo o dell'adempimento del dovere professionale.

Per quanto riguarda l'Invalidità Totale Permanente da Infortunio o Malattia:

- ✗ è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie pre-esistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892-1893 c.c.);

Temporanea Totale da Infortunio o Malattia verrà

Inoltre, sono esclusi dall'oggetto della Copertura i Sinistri causati da:

- ✗ Atti di autolesionismo dell'Assicurato, incluso il tentato suicidio;
- ✗ Pratica da parte dell'Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
- ✗ Uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove).

Per quanto riguarda la Malattia Grave:

- ✗ è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie pre-esistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892-1893 c.c.).

Inoltre, sono esclusi dall'oggetto della Copertura i Sinistri causati da:

- ✗ assunzione di farmaci o narcotici non prescritti dal medico o con modalità diverse da quelle prescritte;
- ✗ assunzione di sostanze velenose o tossiche; abuso di alcool.

Per quanto riguarda il Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia:

- ✗ è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.).

Inoltre, sono esclusi dall'oggetto della Copertura i Sinistri causati da:

- ✗ atti di autolesionismo dell'Assicurato, incluso il tentato suicidio;
- ✗ abuso di alcool, farmaci e sostanze stupefacenti;
- ✗ uso di farmaci non prescritti dal medico.

Per quanto riguarda l'Inabilità Totale Temporanea:

- ✗ è esclusa la liquidazione di Sinistri relativi a Malattie preesistenti la data di sottoscrizione della polizza, qualora tali patologie siano incluse nel Questionario Medico (in quanto oggetto di falsa o reticente dichiarazione ai sensi degli Artt. 1892 e 1893 c.c.).

Inoltre, nessun Indennizzo per la Copertura Inabilità

corrisposto dalla Società in caso di:

- ✗ atti di autolesionismo dell'Assicurato, incluso il tentato suicidio;
- ✗ pratica da parte dell'Assicurato di qualunque sport esercitato professionalmente o a livello agonistico (gare ed allenamenti compresi);
- ✗ uso di veicoli o natanti a motore per gare o competizioni sportive (e relative prove);
- ✗ abuso di alcool, farmaci o sostanze stupefacenti;
- ✗ esposizione deliberata da parte dell'Assicurato a situazioni di pericolo (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
- ✗ dolo e colpa grave ex Art. 1900 c.c.



Ci sono limiti di copertura?

Sì, sono previsti limiti:

- ! è assicurabile la persona fisica che, alla data di sottoscrizione della polizza, riveste il ruolo di c.d. "keyman" con il Contraente;
- ! l'Assicurato deve inoltre aver risposto tutti NO nel Questionario Medico;
- ! l'Assicurato deve avere un'età non inferiore a 18 anni compiuti e non superiore a 69 anni compiuti e che alla data di termine delle garanzie avranno un'età massima di 70 anni.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le Coperture per Decesso da Infortunio, Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia, Malattia Grave e Ricovero Ospedaliero valgono per i sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia vale per i sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo ma successivamente curati nell'ambito dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c..



Quando e come devo pagare?

Sei tenuto a pagare la polizza in un'unica soluzione per tutta la durata delle Coperture.
Puoi pagare tramite addebito sul tuo conto corrente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura produce i suoi effetti dalle ore 24 del giorno di sottoscrizione della polizza o, se successivo, dalle ore 24 della data di erogazione del Prestito, a condizione che la polizza sia stata regolarmente pagata. Tutte le garanzie associate hanno una durata pari alla durata del Prestito (massimo 10 anni). Al termine dei 10 anni il rinnovo non sarà possibile.

Tutte le Coperture si estinguono anticipatamente rispetto alla data di naturale scadenza, alle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a) morte dell'Assicurato;
- b) liquidazione dell'Indennizzo per il caso di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia;
- c) esercizio del diritto di recesso da parte dell'Assicurato;
- d) malattia grave;
- e) estinzione anticipata totale del prestito.



Come posso disdire la polizza?

Puoi recedere dal rapporto contrattuale entro sessanta giorni dalla sottoscrizione della polizza inviando, entro il suddetto termine, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R., fax o P.E.C. della Società (hdi.assicurazioni@pec.hdia.it), contenente gli elementi identificativi del contratto, con la quale dichiara di voler recedere dal contratto di assicurazione. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società ti rimborserà sul conto corrente bancario il Premio versato al netto di Euro 10,00 a titolo di spese amministrative. Con le medesime modalità, puoi altresì recedere annualmente dall'assicurazione, con un preavviso di sessanta giorni dalla data di scadenza annuale, con diritto alla restituzione delle annualità di Premio imponibile pagato e non goduto. Il rimborso del Premio imponibile, mediante versamento sul tuo conto corrente, avverrà in proporzione degli anni mancanti alla scadenza delle coperture assicurative. Se la polizza è stata sottoscritta con modalità di vendita a distanza, puoi recedere inviando una P.E.C. all'indirizzo hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, fax o raccomandata con avviso di ricevimento entro 14 giorni dalla stipula del contratto.